

DETERMINA 2089 DEL 15/05/2025

**OGGETTO: GIUDIZIO PENDENTE AVANTI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI VERONA - RG. N. 435/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE NELL'INTERESSE DELL'ENTE. CIG B6E190FD73 - COD. PBM: 8471**

### IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE TRIBUTI

Premesso che:

- il Comune di Verona è costituito, in qualità di parte convenuta, nel giudizio tributario pendente avanti la Corte di Giustizia tributaria di Verona, Rg. n. 425/2024, promosso dal contribuente per ivi sentir accogliere le domande dalla stessa proposte con atto di citazione notificato all'Ente a mezzo posta elettronica certificata prot. n. 120289/2025 del 31 marzo 2025;
- con ordinanza n. 151/2025 depositata in data 28 marzo 2025, il Giudice istruttore rilevava la necessità, in merito alle doglianze ed ai temi oggetto di contenzioso sviluppati dalle parti, di disporre la Consulenza Tecnica d'Ufficio, nominando all'uopo un Professionista e fissando l'udienza per la comparizione dello stesso al fine di compiere gli adempimenti richiesti per il conferimento dell'incarico;
- nelle more di tali adempimenti, si ritiene opportuno e necessario, al fine di tutelare e sostenere efficacemente le ragioni difensive dell'Ente, provvedere alla nomina di un Consulente Tecnico di Parte, che partecipi alle operazioni ed accertamenti peritali richiesti dal Giudice nell'ordinanza sopra citata, compiendo tutti gli atti annessi e/o connessi il mandato;

Visti:

- l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- il principio secondo cui la cd. "consulenza tecnica" in processo è stata ricondotta dalla Cassazione (Sezione I, sent. 17953 dell'08.09.2005) tra le spese processuali; in particolare, anche la Corte dei Conti (2009) ha ricondotto l'incarico del Consulente tecnico di parte nella categoria dei "Servizi Legali", contemplata dall'allegato II B del previgente Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. n. 163/2006, poi confermato nel successivo Codice di cui al D.Lgs. 50/2016 e tutt'ora;

Rilevato che gli incarichi riconducibili alla sede processuale erano già esclusi (Corte dei Conti, Sezioni Riunite di Controllo, linee guida 2005, deliberazione 6/CONTR/0 del 15.02.2005) dalla

disciplina restrittiva per gli incarichi in generale, indicazioni poi riprese nella deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, afferente la normativa dettata dalla legge finanziaria 2008 (delibera 6/AUT/2008);

Dato il combinato disposto degli artt. 13 e 56 del D.Lgs. n. 36/2023, i quali stabiliscono che per gli affidamenti di incarichi di servizi legali e connessi (tra i quali rientra, appunto, la nomina del Consulente Tecnico di Parte) in procedimenti giudiziari non si applicano le disposizioni del Codice degli Appalti Pubblici relativi ai settori ordinari, restando tuttavia detti affidamenti sottoposti ai principi fondamentali di cui agli articoli 1, 2 e 3, ovvero il principio del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato;

Considerato, dunque, che l'incarico di C.T.P. costituisce appalto di servizi legali e che pertanto l'impegno di spesa derivante dal conferimento dello stesso, la cui esigibilità non può essere del tutto determinabile, viene imputato all'esercizio in cui il contratto è concluso, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa;

Visto l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al periodo precedente individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale (cd. determina semplificata);

Richiamato, comunque, l'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Dato che l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

Considerata la sentenza del T.A.R. Lazio n. 9492 del 14.5.2024, secondo cui, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023, le linee guida ANAC n. 12 "Affidamento dei servizi legali" hanno perso efficacia in quanto applicative di un testo normativo non più in vigore e comunque perché non vi è omogeneità tra i principi indicati dall'art. 4, D. Lgs. n. 50/2016 (abrogato) e quelli indicati dall'art. 13, D. Lgs. n. 36/2023 ora in vigore;



Ritenuto alla luce di quanto sopra illustrato che il Comune individua il soggetto idoneo alla sua difesa in giudizio, assicurando i succitati principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato;

Dato atto:

- dell'assenza all'interno dell'organico dell'Ente di figure professionali dotate della necessaria e specifica competenza (richiesta con nota prot. n. 473956/2024 del 20 dicembre 2024) e della conseguente necessità di reperire all'esterno del Comune il soggetto idoneo all'assolvimento dell'incarico in oggetto;
- che, nella fattispecie in esame, si tratta di una singola prestazione di lavoro autonomo intellettuale per un periodo limitato (durata del processo), dietro pagamento di un corrispettivo determinato;

Considerato altresì, che il Dirigente della scrivente Direzione Tributi, con note pec sotto specificate, ha richiesto la disponibilità ad accettare l'incarico di difesa del Comune nel succitato giudizio e la presentazione di curriculum vitae, documentazione di legge e preventivo di spesa, ai seguenti professionisti:

- arch. Amedeo Margotto con nota pec prot. n. 149257 del 18 aprile 2025;
- geom. Daniele Orlandi con nota pec prot. n. 149278 del 18 aprile 2025;
- che il geom. Daniele Orlandi con nota prot. n. 165705 del 6 maggio 2025 ha prodotto la propria offerta, comunicando la sua disponibilità all'incarico in parola verso un corrispettivo onnicomprensivo di €. 5.892,60 (di cui € 4.600,00 per onorario; € 230,00 per 5% quale Cassa geometri ed €. 1.062,60 a titolo di IVA al 22%);
- che l'arch. Amedeo Margotto con nota prot. n. 165713 del 6 maggio 2025 ha prodotto la propria offerta, comunicando la sua disponibilità all'incarico oggetto di questo provvedimento verso un corrispettivo onnicomprensivo di €. 6.090,24 (di cui € 4.800,00 per onorario; € 192,00 per 4% quale contributo inarcassa ed €. 1.098,24 a titolo di IVA al 22%);

Rilevato che la proposta inviata dal geom. Daniele Orlandi risulta economicamente più vantaggiosa, inoltre, considerando il "curriculum vitae" presentato nonché la dichiarazione del possesso dei requisiti e la dichiarazione di assenza del conflitto di interessi, agli atti dell'Ufficio, trasmessi dal Professionista, si evince che lo stesso è Tecnico di comprovata esperienza, nonché in possesso delle specifiche competenze richieste per lo svolgimento della presente attività, che si sostanzia nell'affidamento dell'incarico di Consulente Tecnico di Parte nel procedimento pendente avanti Corte di Giustizia Tributaria di Verona, Rg. n. 425/2024 e che l'offerta economica risulta congrua in considerazione delle prestazioni da svolgersi, del valore di causa, nonché delle tariffe professionali di cui al DPR 115/2002 e dal DM 182/2022, nella parte applicabile alle prestazioni tecniche/giudiziarie;

Vista la specifica tipologia del servizio di cui si tratta, che si sostanzia in affidamento di incarico di Consulenza Tecnica di Parte, rientrante nella fattispecie dei "servizi legali" in procedimenti



giudiziari, come tale escluso dalle disposizioni del Codice degli appalti pubblici relative ai settori ordinari, in applicazione degli artt. 13 e 56 del D.Lgs. n. 36/2023, si procede autonomamente, senza ricorrere alle piattaforme elettroniche, considerato che l'ordine diretto costituisce una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente, la quale consente di acquisire direttamente beni e servizi con le caratteristiche ed alle condizioni contrattuali richieste, acquisendo il Codice Identificativo Gara ai meri fini degli oneri di tracciabilità (B6E190FD73);

Richiamato l'art. 4, comma 1, lett. b), della "Disciplina per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione", che integra il "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi";

Vista la disponibilità sul cap. 3046/50 ad oggetto "Incarichi professionali e consulenze esterne Direzione Tributi e Riscossioni" del bilancio 2025 che presenta la necessaria disponibilità;

Dato atto a quanto previsto con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 13 marzo c.a. ad oggetto: "Gestione del Bilancio – Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025/2027– Aggiornamento, ai sensi della normativa vigente, del programma triennale delle opere pubbliche del Comune di Verona per gli anni 2025/2027 e dell'elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2025 e modifica della nota di aggiornamento al DUP";

Considerato che:

- i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dal D. Lgs. n. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente;

- si è provveduto a richiedere gli estremi del conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge n. 136/2010;

- la documentazione citata e non allegata al presente atto è custodita presso la Direzione Tributi;

- in applicazione dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023, la stipula del contratto di cui al presente atto avverrà mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso commerciale, consistente nello scambio di lettere tramite posta elettronica certificata tra l'Ente e il professionista arch. Amedeo Margotto, con sede in Negrar (VR), Via Tomenighe di Sotto n. 13 - P.IVA 04950920233;

Richiamato il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare:

- l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;



Visto il D.Lgs. n. 118/2011 che prevede l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 19.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027 e la nota di aggiornamento al DUP 2025/2027;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 09.01.2025, immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per l'esercizio finanziario 2025/2027;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del TUEL;

Preso atto di quanto previsto dal regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 14.03.2019 e s.m.i.;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Tutto ciò premesso,

## **D E T E R M I N A**

1. Di dare atto che le motivazioni espresse in premessa fanno parte integrante della presente determinazione.
2. Di affidare l'incarico di consulente tecnico di rappresentanza e difesa per la costituzione di parte civile nel procedimento pendente avanti la Corte di Giustizia tributaria di Verona, Rg. n. 425/2024, al geom. Daniele Orlandi con studio professionale sito in Caselle di Sommacampagna (VR), Via Nuova n. 10 - P.IVA 02585540236, individuato con rispetto dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato di cui agli artt. 1,2,3, del D.Lgs. n. 36/2023, quale professionista idoneo allo svolgimento del presente incarico, per l'importo pari a € 5.892,60 di cui € 4.600,00 per onorario, € 230,00 per 5% quale contributo cassa geometri ed € 1.062,60 a titolo di IVA al 22%.
3. Di impegnare la spesa complessiva di € 5.892,60 al cap. 3046/50 ad oggetto "Incarichi professionali e consulenze esterne Direzione Tributi e Riscossioni" del bilancio 2025 che presenta la necessaria disponibilità.
4. Di attestare, ai sensi dell'art. 1 co. 42 lett h) della Legge n. 190 del 6 novembre 2012, l'avvenuta verifica della insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;
5. Di provvedere al pagamento a seguito della presentazione di fatture elettroniche debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale ed a seguito del



controllo sull'espletamento dell'incarico, nonché a seguito di aggiornato certificato di regolarità contributiva.

6. Di comunicare il presente atto al Professionista incaricato mediante comunicazione pec che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo del D. Lgs. n. 36/2023, assumerà valore di accettazione ai fini della conclusione del contratto.
7. Di dare atto che è stato verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000.
8. Di nominare il responsabile unico del progetto il dott. Andrea Elifani, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023.
9. Di disporre la consegna del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16.4.2013, n. 62) e del Codice di Comportamento interno approvato con deliberazione di Giunta n. 676 di data 25.6.2024 tramite comunicazione scritta dell'url del sito del Comune in cui tali atti sono in pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" ([https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a\\_id=31703&tt=verona\\_agid](https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=31703&tt=verona_agid)) i cui obblighi vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo della ditta contraente, pena la risoluzione di diritto o la decadenza del rapporto giuridico;
10. Di dare atto che viene dato adempimento agli obblighi di trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e al D. Lgs. n. 36/2023;
11. Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
12. Di disporre la pubblicazione all'albo pretorio per il termine ordinario di 15 giorni ed ai sensi dell'art. 12 della "Disciplina per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione" di cui al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e del D. Lgs. n. 36/2023.
13. Di dare atto altresì che sarà data esecuzione agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013.

Firmato digitalmente da:  
Il Dirigente  
ELIFANI ANDREA



## BILANCIO

DETERMINA 2089 DEL 15/05/2025

**OGGETTO: GIUDIZIO PENDENTE AVANTI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI VERONA - RG. N. 435/2024 – AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE NELL'INTERESSE DELL'ENTE. CIG B6E190FD73 - COD. PBM: 8471**

Vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, come da tabella in calce

Tipo E/U	Numero impegno	Sub Imp.	Anno impegno	Descrizione impegno	Cliente/ fornitore	Capitolo	Articolo	Importo
U	3910		2025	A14 TRIBUTI - GIUDIZIO PENDENTE AVANTI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI VERONA - RG. N. 435/2024 – AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE NELL'INTERESSE DELL'ENTE - GEOM. DANIELE ORLANDI - CIG B6E190FD73 - COD. PBM: 8471		3046	50	5.892,60

Firmato digitalmente da:  
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Verona, 20/05/2025